Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 novembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Martedì 18 ottobre, alle ore 11,00, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il Maggior Generale H. W.G. Wijeyekeon il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Ceylon.

Martedì 18 ottobre, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale S. E. il signor Charles Aillot About il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore della Costa d'Avorio.

(8569)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 893.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 43. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di: « Biologia molecolare » e di « Neurologia comparata ».

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « Ultrastrutturistica biologica » è soppresso.

Art. 84. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di:

« Filologia germanica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1966, n. 894.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti:

Lingua e letteratura cinese;
Filologia musicale;
Storia della civiltà e della tradizione classica;
Dialettologia italiana;
Filologia italiana;
Ordinamenti degli antichi Stati italiani.

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia della religione.

Art. 24. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di « Storia della lingua francese ».

Art. 26. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Letteratura medioevale ed umanistica;
Sociologia;
Storia dell'Europa orientale;
Geografia regionale.

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Storia dell'Europa orientale;
Geografia regionale.

Art. 42. — Relativo agli insegnamenti del 1° biennio del corso di laurea in Matematica è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« *a*) Geometria II va preceduta da Analisi I, Geometria I, Algebra;

b) Meccanica razionale va preceduta da Analisi I e Geometria I;

c) i corsi di Geometria del II biennio vanno preceduti da Geometria II ».

Art. 70. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Parassitologia;
Micologia;
Fitogeografia;
Primatologia;
Geomorfologia;
Chimica analitica;
Cristallografia.

Nello stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:
Entomologia agraria;
Fisica terrestre e climatologia;
Biologia marina.

Art. 71. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Geologia e pedologia;
Parassitologia;
Primatologia;
Fitogeografia;
Chimica analitica.

Nello stesso elenco l'insegnamento di Geologia è soppresso.

Art. 72. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
Geomorfologia;
Geologia del cristallino;
Cristallografia;
Meccanica razionale.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno » è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966, n. **895**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Chiesa Ortodossa Russa a San Remo », con sede in San Remo (Imperia).

N. 895. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica alla « Chiesa Ortodossa Russa a San Remo », con sede in San Remo (Imperia), corso Nuvoloni, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1966, n. **896**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di Sant'Erasmo con la Parrocchia di San Paolo della Croce, nel comune di Monte Argentario (Grosseto).

N. 896. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore Apostolico di Sovana-Pitigliano in data 12 marzo 1966, relativo all'unione perpetua « æque principalis » della Parrocchia di Sant'Erasmo, in frazione Porto Ercole del comune di Monte Argentario (Grosseto), con la Parrocchia di San Paolo della Croce, in frazione Grotte di Port'Ercole nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1966, n. **897**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria di Lourdes, in Grammichele (Catania).

N. 897. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltagirone in data 12 maggio 1965, integrato con postilla dell'11 marzo 1966 e con dichiarazione del 12 maggio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria di Lourdes, in Grammichele (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1966
Atti del Governo, registro n. 206, *foglio n.* 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1966.

Nomina di due consiglieri di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto lo statuto organico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, approvato con regio decreto 20 maggio 1926, n. 933;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1964, registro n. 14, foglio n. 80, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per il quadriennio 1964-1967;

Considerato che per effetto della nomina del dottor Gaetano Fanelli, consigliere di Stato, a presidente dell'Istituto nazionale previdenza sociale il medesimo deve essere chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Considerato altresì che a seguito del decesso del dottor Pier Renato Casorati, si rende necessario procedere alla nomina di altro esperto in sua sostituzione;

Visto l'art. 9, lettere *d*) ed *e*) del sopraddetto testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il dott. Dino Marchetti e il dott. Gaetano Fanelli sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in carica per il quadriennio 1964-1967, rispettivamente ai sensi dello art. 9 lettera *d*) e lettera *e*) del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato ad Antagnod, addì 30 luglio 1966

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1966
Registro n. 15 *Industria e commercio, foglio n.* 38

(8602)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963 di costituzione del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1963, con il quale il dott. ing. Alfredo Lanzara è stato nominato consigliere della Gestione medesima;

Vista la nota n. 13090 dell'11 agosto 1966, con la quale il Ministero dei lavori pubblici designa quale proprio rappresentate in seno al Consiglio di amministrazione della Gestione medesima l'ispettore generale dottor Rocco Arcà, in sostituzione dell'ispettore generale del G. C. dott. ing. Alfredo Lanzara recentemente nominato provveditore alle opere pubbliche di Genova;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Rocco Arcà è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Gestione case per lavoratori in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, in sostituzione del dott. ing. Alfredo Lanzara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(8755)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Consolidamento dell'abitato di Pietrafitta, in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Pietrafitta, in provincia di Cosenza, minacciato da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche espresso con voto n. 811, emesso nell'adunanza del 30 ottobre 1965;

Decreta:

L'abitato di Pietrafitta è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1966
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 304

(8364)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1966.

Consolidamento degli abitati di Fuscaldo e della frazione Fuscaldo Marina, in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati di Fuscaldo e della sua frazione Fuscaldo Marina, in provincia di Cosenza, minacciati da movimento franoso;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro, espresso con voto n. 810 emesso nella adunanza del 30 ottobre 1965;

Decreta:

Gli abitati di Fuscaldo e della sua frazione Fuscaldo Marina sono da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della succitata legge 26 novembre 1955, numero 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1966

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1966
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 303

(8362)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1966.

Modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina, nonchè per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dall'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 608;

Decreta:

Art. 1.

Gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina, per essere ammessi alla applicazione dell'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *F*), punto 2), inserita, con l'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608, nella tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, devono avere le caratteristiche stabilite alla lettera *c*) aggiunta, con l'art. 2 della predetta legge 22 luglio 1966, numero 608, alla lettera *D*), punto 1), della tabella *C* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350. I predetti oli da gas devono essere, inoltre, adulterati aggiungendo ad ogni quintale di prodotto grammi 3 di « rosso Somalia III » e grammi 30 di un'apposita soluzione preparata dal Laboratorio denaturanti dello Stato.

In luogo del « rosso Somalia III » è consentito l'impiego di altre sostanze, aventi differente denominazione commerciale, ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante, riconosciuti dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette, identici a quelli del « rosso Somalia III ».

Art. 2.

La sostanza colorante di cui all'articolo precedente deve essere fornita dalle aziende petrolifere interessate e prima dell'impiego deve essere analizzata e riconosciuta idonea dal Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette.

Alla fornitura della soluzione adulterante provvede l'Amministrazione finanziaria dello Stato alla quale le predette aziende devono corrispondere anticipatamente, quale prezzo di cessione, la somma di lire 350 per chilogrammo.

La richiesta della soluzione di cui al comma precedente deve essere fatta, secondo i casi, per il tramite dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o della Circoscrizione doganale competente per territorio e per quantitativi non eccedenti il fabbisogno di un trimestre. Alla richiesta deve essere allegata la quietanza di Tesoreria comprovante l'eseguito versamento del prezzo dovuto.

Sono a carico dell'Amministrazione finanziaria le spese di trasporto della soluzione adulterante dal Laboratorio denaturanti dello Stato agli stabilimenti ed ai depositi presso i quali viene compiuta l'adulterazione degli oli da gas, nonchè quelle necessarie per la restituzione dei recipienti vuoti al Laboratorio medesimo.

La soluzione adulterante fornita dall'Amministrazione finanziaria è data in consegna agli esercenti degli stabilimenti o dei depositi predetti mediante processo verbale. Essa deve essere introdotta e custodita, fino al momento dell'impiego, nei recipienti originali, suggellati, insieme con la sostanza colorante, in adatto magazzino soggetto al vincolo della doppia chiave.

Il movimento di introduzione e di estrazione della soluzione adulterante e della sostanza colorante è tenuto in evidenza, separatamente, in apposito registro di carico e scarico.

Art. 3.

L'adulterazione degli oli da gas di cui all'art. 1 deve essere eseguita presso gli stabilimenti nei quali gli oli da gas stessi sono stati ottenuti ovvero negli spazi o depositi doganali, per il prodotto di importazione.

Tuttavia può consentirsi che per gli oli da gas di produzione nazionale l'operazione venga eseguita sia presso

i depositi doganali sia presso i depositi interni assimilati ai doganali, ai quali essi siano stati trasferiti sotto vincolo di bolletta di cauzione.

Art. 4.

Gli esercenti degli stabilimenti o dei depositi di cui al precedente art. 3 che intendano adulterare gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina, devono presentare apposita denuncia, in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od alla Circoscrizione doganale competente per territorio, almeno un mese prima dell'inizio della particolare attività.

Un esemplare della denuncia è restituito dall'esercente con l'annotazione della data di presentazione.

Nella denuncia si devono indicare:

a) la ditta esercente e l'ubicazione dello stabilimento o del deposito doganale o assimilato ai doganali;

b) i recipienti dei quali sarà fatto uso per l'adulterazione e le capacità rispettive;

c) gli attrezzi che dovranno servire per le operazioni di adulterazione;

d) il locale destinato alla custodia delle sostanze da impiegare per l'adulterazione;

e) i recipienti nei quali sarà custodito il prodotto adulterato e la loro capacità.

Art. 5.

Ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica gli impianti, esamina i recipienti e gli attrezzi, provvede per la taratura del recipiente di adulterazione e dei serbatoi di deposito, ordina all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi dell'Erario e prescrive le misure per l'esercizio di una efficace vigilanza.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi dai delegati dell'Ufficio tecnico e dall'esercente o dal suo legale rappresentante, uno dei quali è consegnato all'interessato.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione debbono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana e non potranno essere eseguite senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

Le Circoscrizioni doganali danno comunicazione della denuncia ad esse presentata al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, col quale prendono accordi per l'esecuzione della verifica tecnica.

Art. 6.

Ogni qual volta l'esercente intenda compiere un'operazione di adulterazione deve presentare, almeno tre giorni prima, al competente ufficio finanziario (Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dogana) apposita dichiarazione in doppio esemplare, indicando la quantità di oli da gas da sottoporre ad adulterazione, nonchè il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni.

L'Ufficio tecnico e la dogana possono stabilire che le operazioni di adulterazione si compiano in un giorno diverso da quello indicato dall'esercente, dandone notizia alla ditta interessata.

Art. 7.

Le operazioni di adulterazione devono essere eseguite in appositi recipienti fuori terra, facilmente accessibili ed ispezionabili e muniti di indicatori di livello graduati in multipli e sottomultipli di ettolitro e di ogni attrezzatura atta allo scopo.

Le operazioni di adulterazione non possono farsi che dal sorgere al tramonto del sole e si devono compiere senza interruzione, alla presenza di due funzionari oppure di un funzionario e di un ufficiale o sottufficiale della guardia di finanza.

Il personale delegato verifica il recipiente destinato alla adulterazione, accerta le quantità di oli da gas da adulterare e quella delle sostanze all'uopo occorrenti; presenzia all'estrazione ed al trasporto di dette sostanze dal locale di custodia al recipiente destinato per l'adulterazione e, avvenuta la miscela, provvede a far agitare la massa del liquido nel modo e per il tempo ritenuti necessari per conseguire la perfetta omogeneità.

Su domanda degli interessati, il Ministero delle finanze può consentire che, mediante l'uso di particolari, idonee apparecchiature, l'adulterazione sia eseguita nelle tubazioni di adduzione al serbatoio di custodia degli oli da gas adulterati.

Il personale delegato ha facoltà di prelevare campioni sia del prodotto presentato per l'adulterazione sia di quello adulterato.

Dell'eseguita adulterazione viene redatto apposito verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi dai delegati della Amministrazione finanziaria che hanno presenziato alla operazione e dall'esercente o dal suo legale rappresentante, al quale è consegnato un esemplare.

Art. 8.

L'imposta ad aliquota ridotta di cui al punto 2 della lettera *F*) inserita, con la legge 22 luglio 1966, n. 608, nella tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, deve essere pagata prima che venga eseguita l'adulterazione.

In tal caso gli oli da gas adulterati devono essere estratti, per l'uso cui sono destinati, appena compiuta l'operazione di adulterazione.

E' tuttavia consentito agli esercenti degli stabilimenti di produzione o dei depositi doganali o di quelli assimilati ai doganali, che ne facciano richiesta, di immettere gli oli da gas adulterati in appositi serbatoi degli stessi impianti, suggellati dal personale dell'Amministrazione finanziaria, e di corrispondere il tributo all'atto della immissione in consumo ed in ragione della quantità estratta.

I serbatoi di cui al comma precedente devono essere distinti dai recipienti destinati al deposito degli altri prodotti petroliferi e non devono avere con gli stessi alcuna comunicazione.

Art. 9.

Il movimento degli oli da gas adulterati di cui all'articolo precedente è tenuto in evidenza dai rispettivi uffici finanziari in apposito registro di carico e scarico, soggetto a rigoroso rendiconto, nel quale sono annotate:

a) nella parte del carico, le singole quantità sottoposte ad adulterazione, con riferimento ai relativi verbali, da allegare al registro;

b) nella parte dello scarico, le quantità estratte con indicazione degli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta di fabbricazione ridotta.

Per la giacenza degli oli da gas adulterati nei serbatoi degli stabilimenti di produzione, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

Qualora la deficienza accertata superi la tolleranza ammessa all'abbuono, sulla quantità tassabile dovrà assolversi l'imposta ad aliquota intera.

Art. 10.

L'esercente degli stabilimenti di produzione o dei depositi doganali o di quelli assimilati ai doganali nei quali è stata eseguita l'adulterazione ha l'obbligo di tenere in evidenza il movimento degli oli da gas adulterati su apposito registro di carico e scarico, preventivamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla dogana competente, annotando, nella parte del carico, tutte le quantità di oli da gas adulterate con riferimento ai relativi verbali di adulterazione di cui al precedente art. 7, da allegare al registro stesso, e, nella parte dello scarico, le quantità esitate con l'indicazione degli estremi del certificato di provenienza mod. H-*ter* 16, colore rosa, obbligatorio per qualsiasi quantità, e nel quale deve essere specificato che trattasi di oli da gas adulterati da usare direttamente come combustibili esclusivamente per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina.

Art. 11.

Le ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi liberi da tributi che intendono ritirare dagli stabilimenti di produzione, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali nonchè dai depositi liberi gli oli da gas adulterati di cui all'art. 1, devono essere in possesso della prescritta licenza del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da rilasciarsi soltanto dopo la presentazione della cauzione prevista dall'art. 7 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, salvo il caso previsto dal secondo comma dello stesso art. 7.

I serbatoi per la custodia degli oli da gas adulterati nei depositi liberi di prodotti petroliferi devono essere distinti dagli altri serbatoi del deposito e senza alcuna comunicazione con essi.

Art. 12.

Il trasferimento degli oli da gas adulterati dagli stabilimenti di produzione, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali, ai depositi liberi a scopo commerciale delle ditte autorizzate a termini del precedente art. 11, è effettuato, previo pagamento della imposta ridotta, a seguito di nulla osta rilasciato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui circoscrizione si trova il deposito destinatario. Il nulla osta è rilasciato di volta in volta a richiesta dell'esercente il deposito libero. Per il prelevamento degli oli da gas adulterati da impianti dichiarati normali fornitori, in numero non superiore a quattro, il nulla osta può avere validità per l'anno solare del rilascio, salvo ad essere revocato su richiesta dell'esercente ovvero, in caso di giustificati motivi, su iniziativa dello stesso Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Uguale nulla osta deve essere presentato per il trasferimento degli oli da gas adulterati da un deposito libero ad altro deposito libero di prodotti petroliferi.

Il predetto nulla osta deve essere conservato dagli esercenti degli stabilimenti e dei depositi dai quali vengono prelevati gli oli da gas adulterati per il periodo di due anni ed esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Il movimento degli anzidetti oli da gas adulterati presso i depositi liberi delle ditte esercenti il commercio è tenuto in evidenza nel registro di carico e scarico prescritto dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, nel quale devono essere annotate:

a) nella parte del carico, le singole quantità di oli da gas adulterati introdotte nel deposito con l'indicazione degli estremi del relativo certificato di provenienza mod. H-*ter* 16 - colore rosa;

b) nella parte dello scarico, le singole quantità di prodotto esitate con l'indicazione degli estremi del certificato di provenienza mod. H-*ter* 16, colore rosa, obbligatorio per qualsiasi quantità, nel quale deve essere specificato che trattasi di oli da gas adulterati da usare direttamente come combustibili esclusivamente per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina.

Per le differenze riscontrate nella verificazione dei depositi liberi a scopo commerciale di oli da gas adulterati si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Sono vietati i cambiamenti di destinazione dei carichi viaggianti ad eccezione del caso in cui la partita di prodotto, estratta da uno stabilimento o da un deposito doganale o assimilato ai doganali, sia rifiutata dall'acquirente e, nei termini di validità del certificato di provenienza, debba essere avviata, con la procedura di cui al primo comma dell'art. 20 del decreto ministeriale 12 agosto 1957, ad un deposito libero.

Art. 13.

Gli utilizzatori degli oli da gas adulterati di cui all'art. 1 negli usi ivi specificati, i quali, per il quantitativo detenuto, non siano considerati esercenti di deposito di oli minerali per usi privati ai sensi dell'art. 1, lettera *a*), del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474, sono obbligati a conservare i certificati di provenienza mod. H-*ter* 16, colore rosa, relativi alle singole partite ricevute, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.

Gli utilizzatori degli oli da gas adulterati di cui all'art. 1 sono tenuti ad applicare stabilmente agli impianti posseduti idonee targhe recanti le indicazioni della potenzialità e dei consumi orari minimi e massimi degli impianti medesimi.

I militari della guardia di finanza hanno facoltà di procedere, anche presso gli utilizzatori, ai controlli ed agli accertamenti occorrenti per stabilire, sulla base dei quantitativi ritirati e della potenzialità degli im-

pianti, che gli oli da gas adulterati di cui all'art. 1 siano stati effettivamente destinati agli usi per i quali è stata accordata la riduzione dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine.

Art. 14.

I titolari di licenza fiscale per l'esercizio di depositi di oli minerali liberi da tributi che intendono utilizzare, quali conduttori in appalto di impianti, a sistema centrale, gli oli da gas adulterati di cui all'art. 1, negli usi ivi specificati, devono munirsi di apposita licenza fiscale e tenere distinti registri di carico e scarico conformi al modello *E* previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 13 agosto 1957 per ogni stabile rifornito, nei quali devono essere annotate:

a) nella parte del carico, le singole partite di oli da gas adulterati acquistate, con riferimento agli estremi del certificato di provenienza Mod. H-*ter* 16 - colore rosa - o delle bollette di pagamento dei diritti di confine.

Negli appositi spazi del predetto certificato di provenienza, sotto il nome della ditta appaltatrice, devono essere indicati, rispettivamente, la sede della ditta stessa e l'ubicazione dello stabile presso il quale gli oli da gas adulterati devono essere utilizzati;

b) nella parte dello scarico, le quantità consumate per il diretto riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina nei singoli impianti e la capacità dei depositi esistenti presso ciascuno stabile servito, con la specificazione della via e del numero civico.

E' consentito che le annotazioni di scarico siano fatte, durante i periodi di attività degli impianti, alla fine di ogni settimana.

Art. 15.

Per ottenere la licenza fiscale prevista dal precedente art. 14, le ditte conduttrici in appalto di impianti, a sistema centrale, di cui allo stesso articolo, devono presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, apposita domanda, in duplice esemplare, di cui uno in carta legale, indicando la ragione sociale, la sede ed il rappresentante legale della ditta stessa.

Alla domanda dev'essere allegata apposita distinta, pure in duplice esemplare, di cui uno in carta legale, nella quale devono essere indicati, per ogni stabile da rifornire:

la ubicazione dello stabile;

gli estremi del contratto di appalto stipulato;

la potenzialità degli impianti da alimentare, la quantità degli oli da gas adulterati che la ditta appaltatrice prevede di consumare nel periodo di validità del contratto nonchè, in numero non superiore a quattro, gli stabilimenti di produzione, i depositi doganali o assimilati ai doganali ovvero i depositi liberi dai quali saranno ritirati gli oli da gas adulterati.

La ditta appaltatrice deve, inoltre, esibire i contratti di appalto elencati nella predetta distinta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, il quale, dopo gli opportuni controlli, rilascia la licenza fiscale e restituisce alla ditta stessa un esemplare della domanda e della relativa distinta, debitamente vistate e munite della data di presentazione, nonchè gli anzidetti contratti.

Art. 16.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1966
Registro n. 33 Finanze, foglio n. 292

(8140)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1966.

Norme d'impiego del ferrocianuro di potassio in enologia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 5, primo comma, lettera *s*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, numero 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque intende effettuare la demetallizzazione con ferrocianuro di potassio deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste ed al medico provinciale, competenti per territorio, indicando:

a) il nome e il cognome del titolare della cantina o dello stabilimento, nonchè il nome o la ragione sociale della ditta;

b) l'esatta ubicazione della cantina o dello stabilimento;

c) il nome, il cognome e il titolo di studio del tecnico che effettuerà il trattamento.

Alla lettera di cui sopra deve essere allegata una dichiarazione dalla quale risulti che il tecnico accetta di praticare la demetallizzazione.

Qualsiasi successiva variazione deve essere immediatamente comunicata nella forma stabilita dai commi precedenti.

La comunicazione di cui al primo comma vale per tutti i trattamenti effettuati durante l'anno solare in corso e deve essere fatta almeno 10 giorni prima dello inizio del primo trattamento.

Art. 2.

La demetallizzazione con ferrocianuro di potassio dei vini rossi deve essere di volta in volta autorizzata dallo Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, competente per territorio, al quale dovranno essere fornite, oltre alle indicazioni di cui al precedente articolo, anche quelle relative alla qualità ed alla quantità del vino da trattare, nonchè alla quantità del ferrocianuro di potassio da usarsi nel trattamento.

L'Istituto di vigilanza concede l'autorizzazione solo nel caso venga accertata la necessità di demetallizzare.

Art. 3.

La demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio può essere effettuata solo dai chimici e dai

dottori in scienze agrarie, abilitati all'esercizio della professione, nonchè dagli enotecnici e dai periti agrari con specializzazione in viticoltura ed enologia.

Art. 4.

Il tecnico responsabile, prima di iniziare il trattamento del vino con ferrocianuro di potassio, deve:

a) prelevare un campione da ciascuna partita di vino da trattare, ripartendolo in due bottiglie da un litro;

b) chiudere e sigillare le bottiglie con il suo timbro personale e munire le stesse di etichetta sulla quale deve indicare la qualità e la quantità del vino da demetallizzare, nonchè il numero della partita e la data in cui verrà effettuato il trattamento;

c) tenere uno dei campioni a disposizione degli addetti alla vigilanza;

d) accertare la quantità di ferrocianuro di potassio necessaria ad insolubilizzare il ferro immediatamente precipitabile.

Il tecnico responsabile deve altresì:

1) annotare le singole operazioni, compreso il movimento del ferrocianuro di potassio, su un registro di carico e scarico conforme all'annesso *A;*

2) provvedere a che il registro di cui al precedente numero sia conservato, a disposizione degli addetti alla vigilanza, presso la cantina o stabilimento in cui viene effettuato il trattamento.

Il registro di cui al numero uno del precedente comma, con fogli progressivamente numerati, deve essere vidimato, prima dell'uso ed a cura degli interessati, dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, competente per territorio.

Le annotazioni sul registro di cui al precedente comma devono essere effettuate all'atto stesso in cui vengono compiute le singole operazioni, con caratteri chiari ed indelebili, senza abrasioni, cancellature o righe in bianco, ed ogni annotazione deve essere regolarmente trascritta e datata.

Art. 5.

Su ogni vaso vinario, contenente « vino da demetallizzare », « vino in corso di demetallizzazione » e « vino demetallizzato », deve essere apposto un cartello di dimensioni non inferiori a cm 20 di altezza e a cm 40 di larghezza, sul quale, in modo ben leggibile ed indelebile, devono essere riportati il numero della partita, quale risulta dal registro di carico e scarico di cui al precedente articolo, nonchè lo stato in cui il vino si trova agli effetti del trattamento, usando una delle suddette indicazioni.

I vasi vinari contenenti vino in corso di demetallizzazione devono essere chiusi con sigilli personali del tecnico responsabile, applicati in modo tale che, senza la loro rimozione, non sia possibile estrarre il contenuto.

Nel caso di interruzione del trattamento con ferrocianuro di potassio prima del suo completamento, oppure nel caso di trattamento imperfetto, il tecnico responsabile deve nuovamente chiudere e sigillare i recipienti contenenti il vino in questione e darne immediata comunicazione telegrafica all'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, competente per territorio, tenendo il prodotto a disposizione di detto Istituto, che potrà autorizzare il completamento del trattamento o disporre la distruzione del vino in presenza degli addetti alla vigilanza, se questo non sia recuperabile.

Art. 6.

A trattamento effettuato, il vino deve presentare un contenuto in ferro residuo non inferiore a 5 mg per litro di vino, determinato secondo la metodologia indicata nei metodi ufficiali di analisi e non deve rivelare all'analisi chimica, eseguita con la predetta metodologia, residui di ferrocianuri, solubili o insolubili, di acido cianidrico o di altri loro derivati.

Art. 7.

Il tecnico responsabile che ha effettuato la demetallizzazione, prima di rendere disponibile il vino trattato, deve provvedere ad eliminare e distruggere i depositi fecciosi residuati dal trattamento e deve rilasciare al titolare della cantina o dello stabilimento una dichiarazione scritta dalla quale risulti che il vino sottoposto alla demetallizzazione non presenta residui di ferrocianuri solubili o insolubili, di acido cianidrico o di altri loro derivati.

A trattamento ultimato, il tecnico responsabile deve altresì consegnare al titolare della cantina o dello stabilimento un campione del vino trattato, prelevato in presenza dello stesso, e ripartito in due bottiglie da un litro, chiuse e sigillate con il suo timbro personale; su tali bottiglie deve essere apposta una etichetta sulla quale devono essere riportate le indicazioni atte ad individuare la partita di vino demetallizzato. Uno dei campioni deve essere conservato dal titolare della cantina o stabilimento a disposizione degli addetti alla vigilanza.

Art. 8.

Chiunque pone in commercio vino demetallizzato con ferrocianuro di potassio deve apporre sull'etichetta dei recipienti o su apposito talloncino applicato sugli stessi, in modo ben leggibile ed indelebile, il numero della partita trattata e la data in cui è stato ultimato il trattamento, mediante la seguente indicazione: « N. . . . ./ . . . . ». Eguale indicazione deve essere riportata anche sulle fatture commerciali e su ogni altro documento relativo al prodotto demetallizzato.

Nel caso che il vino posto in commercio risulti dalla miscelazione di due o più partite demetallizzate con ferrocianuro di potassio, devono essere riportati il numero e la data delle singole partite trattate.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, in luogo del numero della partita e della data in cui è stato ultimato il trattamento, può essere riportata la sigla del tecnico responsabile del trattamento formata dalle prime due lettere del suo cognome e del suo nome.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

ANNESSO A
D. M. del 27 ottobre 1966

Registro di carico e scarico per le operazioni di demetallizzazione del vini con ferrocianuro di potassio
(art. 5, lettera *s*), del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162)

Ditta (nome o ragione sociale della ditta) . . . .

Nome e cognome del titolare della ditta . . . .

Stabilimento o cantina sit. . nel comune di . . . .

(prov. di . . . .) via . . . . n. . . .

Nome e cognome del tecnico che effettua il trattamento . . . .

Titolo di studio del tecnico che effettua il trattamento . . . .

Il presente registro consta di n. . . . fogli numerati e vidimati

il . . . .

Firma leggibile del funzionario dell'Istituto di vigilanza

. . . .

Timbro dell'Istituto del M.A.F.

CARICO

N. d'ordine	Data operazione di carico	Vino da demetallizzare			Ferrocianuro di potassio			Annotazioni
		N. della partita	Vino bianco o rosato Hl	Vino rosso (1) Hl	Quantitativo introdotto Kg.	Estremi documenti di introduzione	Nominativo e indirizzo del fornitore	
1	2	3	4	5	6	8	8	9
	Riporto							
	A riportare							

(1) Per le partite di vino rosso, riportare, nella colonna annotazioni, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Istituto di vigilanza.

(8814)

SCARICO

N. d'ordine	Data inizio trattamento	Ferrocianuro di potassio		Vino sottoposto a demetallizzazione			Data e ora fine trattamento (1) con firma del tecnico responsabile	Annotazioni
		Quantità ferrocianuro potassio impiegato Kg.	Rimanenza di ferrocianuro di potassio Kg.	N. della partita (1)	Vino bianco o rosato Hl	Vino rosso Hl		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Riporto							
	A riportare							

(1) Dati da riportare sui recipienti e sui documenti d'accompagno.

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 614/12 del 5 ottobre 1966, con la quale l'Amministrazione della provincia di Roma comunica che il sig. Girolamo Mechelli è stato eletto presidente della Giunta provinciale di Roma;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il dott. Carlo Capasso già commissario prefettizio reggente l'Amministrazione provinciale di Roma, con il sig. Girolamo Mechelli;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Girolamo Mechelli è chiamato a far parte, quale presidente dell'Amministrazione provinciale di Roma, del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, in sostituzione del dott. Carlo Capasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(8575)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1966.

Nomina degli esperti nel ramo amministrativo ed assistenziali nei Consigli di amministrazione di alcune Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dell'esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno ai Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, in corso di rinnovo per scadenza del mandato;

Viste le proposte fatte dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Per ciascuna delle sottoelencate Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani è nominato, in seno al Consiglio di amministrazione, il membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nella persona di seguito indicata per ognuna di esse:

1) Cassa mutua provinciale di Como: cav. uff. Luigi Gregorio;

2) Cassa mutua provinciale di Milano: dott. Ezio Melgrati;

3) Cassa mutua provinciale di Teramo: dott. Bernardo Gramenzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1966

Il Ministro: Bosco

(8509)

ORDINANZA MINISTERIALE 20 ottobre 1966.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nelle Provincie centro-meridionali ed in quelle della Sicilia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 gennaio 1966 relativa alla vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nelle Province centro-meridionali ed in quelle della Sicilia;

Ritenuto necessario proseguire la lotta contro la rabbia canina nelle Province di cui all'ordinanza sopra menzionata;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani esistenti nel territorio delle Province delle Marche, dell'Umbria, del Lazio, degli Abruzzi, del Molise, della Campania, della Basilicata, delle Puglie, della Calabria e della Sicilia.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 1° aprile e termineranno il 30 giugno 1967.

I cani vaccinati dopo il 1° agosto 1966 sono esentati dall'obbligo della vaccinazione.

La vaccinazione è differita:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, a dopo il terzo mese di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, a dopo 15-20 giorni da detto trattamento.

Art. 3.

I sindaci provvederanno a rendere noti i luoghi dove debbono essere condotti i cani da vaccinare, nei giorni e nelle ore stabiliti. Nei luoghi anzidetti, la vaccinazione sarà eseguita dai veterinari comunali ed, ove occorra, da veterinari liberi esercenti assunti straordinariamente dall'autorità comunale.

I veterinario provinciale potrà, tuttavia, autorizzare, ai sensi dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, i veterinari liberi esercenti ad effettuare le vaccinazioni antirabbiche nei loro ambulatori o a domicilio dei possessori dei cani.

Art. 4.

Il veterinario che ha eseguito la vaccinazione dovrà rilasciare agli interessati un attestato, conforme al modello allegato.

I veterinari liberi esercenti, autorizzati ai sensi del secondo comma del precedente art. 3, oltre al mod. 12 previsto dall'art. 65 del citato regolamento di polizia veterinaria, devono, ad operazioni ultimate, inviare allo Ufficio del veterinario comunale anche le matrici degli attestati.

Art. 5.

Il vaccino antirabbico è distribuito gratuitamente per il tramite degli Uffici veterinari provinciali, che di volta in volta, ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Le spese per il censimento dei cani, per l'avviso ai proprietari nonchè quelle per l'organizzazione della campagna vaccinale sono a carico dei Comuni, che devono mettere a disposizione dei veterinari comunali anche il personale e le guardie necessarie.

Art. 6.

Ai veterinari comunali ed a quelli assunti straordinariamente sara corrisposto dai privati, a titolo di rimborso spese, la somma di lire trecento per ogni cane vaccinato nei luoghi e nelle ore stabiliti dall'autorità comunale.

Art. 7.

A decorrere dal 1° aprile 1967, coloro che trasferiscono il proprio cane nelle Province indicate nell'art. 1, dovranno dimostrare che l'animale è stato sottoposto al trattamento vaccinale antirabbico da non oltre un anno. In mancanza della relativa certificazione, i cani dovranno essere vaccinati a spese degli interessati.

Art. 8.

A complemento delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, il veterinario provinciale potrà disporre:

a) il divieto di impiegare cani per la caccia nelle località nelle quali la rabbia risulta diffusa tra gli animali selvatici;

b) l'estensione dell'obbligo della vaccinazione ad animali domestici di altra specie, qualora si siano manifestati casi di rabbia tra questi animali.

Art. 9.

Trascorsi i termini indicati nell'art. 2, sarà proceduto d'ufficio, a spese degli interessati e con le modalità previste nella legge comunale e provinciale, alla vaccinazione dei cani che non risultano vaccinati.

Art. 10.

I prefetti, i veterinari provinciali, i sindaci, i veterinari comunali, le guardie giurate e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

N. . . . .

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . .

attesta di aver praticato in data . . . .

la vaccinazione antirabbica pre-contagio al cane di

sesso . . . . di razza . . . . di

colore . . . . di taglia . . . .

appartenente al sig. . . . .

abitante in . . . .

Vaccino impiegato . . . . Serie n. . . . . . .

Istituto produttore . . . .

Il veterinario comunale / autorizzato (1)

(1) Depennare la dicitura che non serve.

N. . . . .

PROVINCIA DI . . . .

COMUNE DI . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . .

attesta di aver praticato in data . . . .

la vaccinazione antirabbica pre-contagio al cane di

sesso . . . . di razza . . . . di

colore . . . . di taglia . . . .

appartenente al sig. . . . .

abitante in . . . .

Vaccino impiegato . . . . Serie n. . . . . . .

Istituto produttore . . . .

Il veterinario comunale / autorizzato (1)

(1) Depennare la dicitura che non serve.

(8827)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura tedesca » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura tedesca » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8832)

Vacanza della seconda cattedra di « Analisi matematica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa è vacante la seconda cattedra di « Analisi matematica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8833)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6935 in data 22 ottobre 1966, l'avv. Domenico Romano è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Foggia.

(8680)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Vito Lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1966, il comune di San Vito Lo Capo (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.311.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8691)

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1966, il comune di Sciacca (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8702)

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1966, il comune di Ispica (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.863.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8690)

Autorizzazione al comune di Tricase ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1966, il comune di Tricase (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8703)

Autorizzazione al comune di Gonnoscodina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1966, il comune di Gonnoscodina (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.821.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8704)

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1966, il comune di Gorgoglione (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.370.381, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8692)

Autorizzazione al comune di Rivello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1966, il comune di Rivello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.075.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8693)

Autorizzazione al comune di Pietragalla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1966, il comune di Pietragalla (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.424.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8694)

Autorizzazione al comune di Sogliano Cavour ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1966, il comune di Sogliano Cavour (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.761.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8695)

Autorizzazione al comune di Lizzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1966, il comune di Lizzanello (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.558.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8696)

Autorizzazione al comune di Giuggianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1966, il comune di Giuggianello (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.561.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8697)

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1966, il comune di Gagliano del Capo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.622.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8698)

Autorizzazione al comune di Diso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1966, il comune di Diso (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.086.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8699)

Autorizzazione al comune di Cursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1966, il comune di Cursi (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.199.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8700)

Autorizzazione al comune di Corsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1966, il comune di Corsano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.571.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8701)

Autorizzazione al comune di Samassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Samassi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8705)

Autorizzazione al comune di Samatzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Samatzai (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8706)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Frius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Sant'Andrea Frius (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8707)

Autorizzazione al comune di San Basilio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di San Basilio (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8709)

Autorizzazione al comune di Nurachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Nurachi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8711)

Autorizzazione al comune di Nuxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Nuxis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8712)

Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Paulilatino (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8715)

Autorizzazione al comune di Portoscuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Portoscuso (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8716)

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Ruinas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8717)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Montefalco (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.693.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8718)

Autorizzazione al comune di Deruta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Deruta (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.456.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8719)

Autorizzazione al comune di Bomporto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Bomporto (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.022.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8720)

Autorizzazione al comune di Bagnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Bagnone (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.741.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8721)

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di San Severino Marche (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.255.624, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8722)

Autorizzazione al comune di Servigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Servigliano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.203.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8723)

Autorizzazione al comune di Mogoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Mogoro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8724)

Autorizzazione al comune di Morgongiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Morgongiori (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8725)

Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Narcao (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8726)

Autorizzazione al comune di Neoneli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Neoneli (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8727)

Autorizzazione al comune di Norbello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Norbello (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8728)

Autorizzazione al comune di Ripatransone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Ripatransone (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.724.959, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8729)

Autorizzazione al comune di Scandriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1966, il comune di Scandriglia (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.968.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8730)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 3 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,98	624,98	624,99	624,95	624,92	625 —	624,90	624,95	625 —	624,98
$ Can.	578,02	578 —	578,40	578 —	577,90	578 —	578,10	578 —	578 —	578 —
Fr. Sv.	144,21	144,37	144,315	144,34	144,30	144,16	144,3050	144,34	144,28	144,35
Kr. D.	90,50	90,51	90,45	90,455	90,50	90,49	90,46	90,455	90,47	90,48
Kr. N.	87,51	87,50	87,52	87,48	87,55	87,49	87,48	87,48	87,49	87,49
Kr. Sv.	120,80	120,80	120,80	120,80	120,75	120,81	120,783	120,80	120,81	120,80
Fol.	172,81	172,93	172,86	172,905	172,80	172,76	172,89	172,905	172,85	172,91
Fr. B.	12,50	12,50	12,4990	12,5025	12,485	12,49	12,4975	12,5025	12,50	12,50
Franco francese	126,54	126,47	126,43	126,42	126,45	126,48	126,445	126,42	126,48	126,46
Lst.	1744,32	1744,50	1744,40	1744,35	1744 —	1744,10	1744,15	1744,35	1744,60	1744,50
Dm. occ.	157,08	157,15	157,17	157,16	157,10	157,08	157,15	157,16	157,06	157,15
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,1850	24,15	24,18	24,1810	24,1850	24,18	24,185
Escudo Port.	21,76	21,765	21,76	21,765	21,75	21,76	21,755	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,45	10,43625	10,44	10,43	10,4335	10,43625	10,43	10,43

Media dei titoli del 3 novembre 1966

Rendita 5 % 1935	103,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,125
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1966

1 Dollaro USA	624,925
1 Dollaro canadese	578,05
1 Franco svizzero	144,322
1 Corona danese	90,457
1 Corona norvegese	87,48
1 Corona svedese	120,791
1 Fiorino olandese	172,897
1 Franco belga	12,50
1 Franco francese	126,432
1 Lira sterlina	1744,25
1 Marco germanico	157,155
1 Scellino austriaco	24,183
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	10,435

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione dal comune di Mercatello sul Metauro.

Con decreto ministeriale n. 300.15/1246 del 15 ottobre 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Mercatello sul Metauro con deliberazione n. 49 del 12 maggio 1963, dei locali siti in Mercatello sul Metauro, via Papa Giovanni XXIII.

I suddetti locali, che risultano idonei agli scopi assistenziali dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, giusta relazione del direttore sanitario dell'Opera e del medico provinciale di Pesaro, saranno adibiti a consultorio materno.

(8611)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 300.15/1129 del 9 settembre 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione del terreno su cui insiste la Casa della Madre e del Bambino di Palermo, disposta dall'Amministrazione comunale di Palermo con deliberazione n. 45 del 30 giugno 1961, n. 897 del 10 marzo 1962 e n. 308 del 21 gennaio 1966.

Il suddetto terreno, sito in Palermo, località Bassura, piazza Danisinni, e del periziato valore di L. 26.860.000, risulta distinto in catasto al foglio n. 56 sub.

(8329)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare un immobile sito in Novara

Con decreto ministeriale n. 300.15/1249 del 15 ottobre 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad acquistare dal Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio, per il prezzo di L. 8.300.000 (ottomilionitrecentomila) un immobile sito in Novara, viale Roma n. 45, iscritto al catasto terreni del comune di Novara al foglio n. 98, particella 491.

L'acquisto dell'immobile, che era già in locazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia e che dovrà essere esclusivamente destinato a fini assistenziali, è stato ritenuto opportuno in seguito all'avvenuto aumento del canone di fitto.

(8612)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della filiale di Roma della Intra Bank, società anonima con sede in Beirut (Libano), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 19 ottobre 1966 tenuta dal Comitato di sorveglianza della filiale di Roma della Intra Bank, società anonima con sede in Beirut (Libano), in amministrazione straordinaria, il rag. Tommaso Profeta è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(8933)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Integrazione, per la prova facoltativa di lingua tedesca, della Commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di ufficiale giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1965 e 16 aprile 1966, con i quali è stato indetto un concorso per esame a sessanta posti di ufficiale giudiziario, di cui due riservati a candidati che, conseguita l'idoneità nelle prove obbligatorie di esame, superino anche una prova facoltativa di lingua tedesca;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1966, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Ritenuto che occorre nominare il componente aggiunto per la prova facoltativa di lingua tedesca;

Visto l'art. 172 ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Decreta:

La Commissione del concorso per esame a sessanta posti di ufficiale giudiziario, nominata con decreto ministeriale 22 luglio 1966, è integrata, per la prova facoltativa di lingua tedesca, dal componente aggiunto prof. Cristiana Untergasser, insegnante di ruolo di lingua tedesca nell'Istituto « Terenzo Mamiani » di Roma.

La spesa presunta di L. 10.000, graverà sul capitolo 1051 art. 6 dell'anno finanziario 1966.

Roma, addì 22 settembre 1966

p. *Il Ministro*: Misasi

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1966
Registro n. 35, *foglio n.* 122

(8823)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ingegnere di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo tecnico)

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di ingegnere di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo tecnico) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I candidati che verranno nominati in seguito ai risultati del concorso — ove non siano già alle dipendenze dell'Istituto — non potranno presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) Diploma di laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

B) Età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio, ai sensi della legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2°, Sezione 1°) in Roma, Viale dell'Agricoltura (EUR) entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente Ufficio sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'Istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) (qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

l) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

m) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

I candidati — ove non siano già alle dipendenze dell'Istituto — dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, di impegnarsi, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisandone il titolo, la data di rilascio ed il numero: carta d'identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica - libretto ferroviario personale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4.

Presentazione dei titoli - Termini e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali;

2) i certificati comprovanti il possesso di titoli accademici, scientifici e professionali (quali, ad esempio, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame, i titoli relativi a concorsi, a borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, a servizi prestati, etc.);

3) le pubblicazioni a stampa (in duplice esemplare);

4) ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

5) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in tre prove scritte che verteranno rispettivamente:

1) nella compilazione del progetto di massima di un impianto in materia di termotecnica, completato da qualche dettaglio esecutivo, dalle calcolazioni e da una breve relazione;

2) nella compilazione del progetto di massima di un impianto in materia di elettrotecnica o di illuminazione, completato da qualche dettaglio esecutivo, dalle calcolazioni e da una breve relazione;

3) in una prova grafica riguardante il dimensionamento di massima e la disposizione del macchinario e delle istallazioni accessorie in una unità ospedaliera;

b) in due prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) fisica tecnica, elettrotecnica, macchine, idraulica nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti tecnologici degli edifici civili ed ospedalieri;

elementi di tecnologia per quanto riguarda i materiali che trovano impiego negli impianti tecnologici;

condotta degli appalti di opere pubbliche;

2) chimica applicata, acustica, ottica, illuminazione nella teoria e nelle applicazioni per gli impianti tecnologici di edifici civili (abitazioni od uffici) ed ospedalieri;

le materie e gli impianti che formano oggetto delle prove scritte.

La Commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

I giorni, l'ora ed il luogo in cui si effettueranno le prove scritte saranno comunicati in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula d'esame i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno presentare il medesimo documento di cui hanno indicato gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i cinquanta punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito dei candidati che avranno superato le prove d'esame secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno di essi. Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
19) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatto di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove dei caduti per servizio, capi di famiglia numerosa, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione all'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

5) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

9) figli di mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

10) figli di mutilati o invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della Unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

11) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

12) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

13) madri o sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante tale circostanza;

14) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

15) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

16) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

17) coniugati o vedovi: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

18) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in ingegneria.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, copia autentica fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere, o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

c) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del Casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva per avere subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere d), e) *ed* f) *dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Istituto.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto, la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo superato le prove d'esame, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale della qualifica iniziale della categoria direttiva del ruolo tecnico e cioè lo stipendio mensile lordo di lire 140.000 per tredici mensilità integrato da un assegno provvisorio pari al 5 % dello stipendio ed ad esso equiparato ad ogni effetto, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale e l'indennità speciale stabilita per la qualifica iniziale in L. 15.000 mensili lorde. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

Per disposizione regolamentare non è consentito l'esercizio della libera professione.

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

(Da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sez. 1ª - Viale dell'Agricoltura (EUR) - ROMA

. I . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . a . . . . . il . . . . . . (2) . . . . . *domanda di essere ammess . a partecipare al concorso per esami e per titoli a due posti di ingegnere di 2ª classe* (categoria direttiva - ruolo tecnico).

A tal fine . I . sottoscritt . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria conseguito il . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso . . . . ; (indirizzo dell'Università)

e) di essere abilitato all'esercizio professionale dal . . ;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . ;

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5): . . . .,

h) di essere residente nel comune di . . (provincia di . . . . .) (6).

. l . sottoscritt . dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: . . . .

(indicazione del documento)

. . . .

numero (luogo e data del rilascio)

. l sottoscritt . unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In caso di nomina . l . sottoscritt . si impegna a raggiungere qualsiasi residenza e a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione. (7).

. l . sottoscritt . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9).

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendenti dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'Istituto non sono tenuti alla suddetta dichiarazione.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Il presidente: FANELLI

(8094)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta di esame del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione della Aeronautica militare.

L'esame scritto di cultura generale del concorso a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione dell'Aeronautica militare, bandito con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 15 aprile 1966, avrà luogo in data 22 novembre 1966, presso il Palazzo degli esami, in Roma, via Girolamo Induno n. 4.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di detto giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(8750)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1965, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentatre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1966, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il prof. dott. Prospero Giura è stato nominato consigliere di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Prospero Giura, il prefetto di 1ª classe dott. Sergio Spasiano, direttore generale degli affari generali e del personale, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1966

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1966
Registro n. 28 Interno, foglio n. 273

(8650)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1966 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 30 settembre 1966 il decreto ministeriale 20 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1966, registro n. 25 Finanze, foglio n. 214, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso a venti posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 23 marzo 1964.

(8313)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a quattordici posti di applicato in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1966 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 30 settembre 1966 il decreto ministeriale 10 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1966, registro n. 30 Finanze, foglio n. 58, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quattordici posti di applicato in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'archivio dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 marzo 1965.

(8314)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1942/15.15/MP, in data 27 aprile 1966, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti in Provincia, alla data del 30 novembre 1964;

Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si sono rese vacanti le condotte mediche di: Bultei, Illorai e Aggius (frazione di Badesi);

Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte ai concorrenti che vi hanno diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto la graduatoria generale, approvata con proprio decreto n. 1941/15.15/MP, in data 27 aprile 1966;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicate:

1) Frau Sebastiano: Bultei;
2) Pes Giuseppe: Illorai;
3) Ninna Fernando: Aggius (frazione di Badesi).

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 15 ottobre 1966

Il medico provinciale: FADDA

(8319)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 932 del 15 aprile 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Rivergaro;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Piacenza, dell'Ordine provinciale dei veterinari di Piacenza nonchè del Comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

De Dominicis dott. Luigi, vice prefetto vicario.

Componenti:

Bracalenti dott. Silvano, veterinario provinciale superiore;

Materia dott. Ettore, vice prefetto ispettore;

Seren prof. dott. Ennio, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Sali dott. Giovanni, veterinario consorziale dei comuni di Rottofreno e Calendasco.

Segretario:

D'Alessandro dott. Carlo, direttore di sezione, in servizio presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Piacenza.

La Commissione giudicatrice avrà la sua sede in Piacenza ed inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Piacenza ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Piacenza, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Piacenza e del comune di Rivergaro.

Piacenza, addì 19 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: BIANCHINI

(8492)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1110 del 7 marzo 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Foggia, dall'Ordine dei veterinari della provincia di Foggia e dalle Amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1965 è costituita come appresso:

Presidente:

Carneglia dott. Leopoldo, vice prefetto vicario di Foggia.

Componenti:

Mazza dott. Giuseppe, ispettore generale veterinario;

De Stasio dott. Francesco Paolo, direttore di sezione della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la prefettura di Foggia;

Bianchi prof. dott. Carlo Maria, direttore dell'Istituto di medicina veterinaria legale, presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Romanelli prof. dott. Valentino, direttore dell'Istituto di tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia;

Vinciguerra dott. Gaetano, veterinario condotto titolare del comune di Foggia.

Segretario:

Ambrosi dott. Mario, consigliere di 2ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Foggia.

Le prove d'esame avranno luogo in Foggia non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Foggia, addì 17 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(8780)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.